

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2016, n. 26

Disposizioni in materia di proventi di gestione e antincendio boschivo. Modifiche alla l.r. 39/2000.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Enti competenti. Modifiche all'articolo 3 ter della l.r. 39/2000

Art. 2 - Inventari speciali. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 39/2000

Art. 3 - Interventi pubblici forestali. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 39/2000

Art. 4 - Proventi della gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 39/2000

Art. 5 - Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 39/2000

Art. 6 - Competenze degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2. Abrogazione dell'articolo 70 bis della l.r. 39/2000

Art. 7 - Pianificazione dell'AIB. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 39/2000

Art. 8 - Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche all'articolo 76 della l.r. 39/2000

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 62 dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 14 marzo 2016;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di assicurare agli enti gestori del patrimonio

agricolo forestale regionale le risorse necessarie per realizzare, anche tramite le maestranze forestali, interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi, occorre modificare le disposizioni della l.r. 39/2000 in materia di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione, nonché le disposizioni in materia di interventi pubblici forestali, tra i quali sono compresi anche gli interventi sul patrimonio agricolo forestale;

2. A seguito del trasferimento alla Regione delle competenze in materia di coordinamento antincendi boschivi, disposto con la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), è opportuno armonizzare le norme relative alle competenze in materia di pianificazione antincendio boschivo per prevedere un'attuazione regionale della pianificazione tramite l'approvazione di programmi operativi territoriali annuali e comprendere nelle competenze regionali anche la predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse da fuoco;

Approva la presente legge

Art. 1

Enti competenti.

Modifiche all'articolo 3 ter della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 dell'articolo 3 ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), le parole: “, 70 bis” sono soppresse.

Art. 2

Inventari speciali.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 39/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, curano la redazione degli inventari forestali speciali di cui all'articolo 11, comma 8, all'articolo 52, comma 5, e all'articolo 66, comma 4.”.

Art. 3

Interventi pubblici forestali.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 39/2000

1. Il comma 3 quater dell'articolo 10 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“3. quater. I piani annuali di cui al comma 3 bis, vengono finanziati con i proventi di cui all'articolo 31 e con le risorse previste dagli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria

regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). La determinazione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale determinati dall'ente Terre regionali toscane ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012.”.

Art. 4

Proventi della gestione del patrimonio
agricolo-forestale della Regione.
Modifiche all'articolo 31 della l.r. 39/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“2. I proventi vengono destinati dagli enti gestori ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 39/2000 è abrogato.

Art. 5

Competenze della Regione.
Modifiche all'articolo 70 della l.r. 39/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 39/2000 dopo le parole: “piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB)” sono inserite le seguenti: “ed i programmi operativi territoriali annuali AIB articolati su base provinciale”.

2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 70 della l.r. 39/2000 è aggiunta la seguente:

“f bis) la predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione dell'attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale.”.

Art. 6

Competenze degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2.
Abrogazione dell'articolo 70 bis della l.r. 39/2000

1. L'articolo 70 bis della l.r. 39/2000 è abrogato.

Art. 7

Pianificazione dell'AIB.
Modifiche all'articolo 74 della l.r. 39/2000

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 74 della l.r. 39/2000 è sostituita dalla seguente:

“b) programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla competente struttura della Giunta regionale.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 74 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“6. I programmi operativi territoriali annuali AIB sono redatti con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono, in particolare, la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell'AIB nell'anno di riferimento.”.

Art. 8

Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi.
Modifiche all'articolo 76 della l.r. 39/2000

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 76 della l.r. 39/2000 le parole: “in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 12 aprile 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 05.04.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 29 febbraio 2016, n. 78

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Marco Remaschi

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 31 marzo 2016

Approvata in data 5 aprile 2016

Divenuta legge regionale 26/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento

del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2016, n. 27

Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Piano di azione comunale (PAC). Modifiche all'articolo 12 della l.r. 9/2010

Art. 2 - Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 9/2010

Art. 3 - Poteri sostitutivi. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2010

Art. 4 - Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all'articolo 13. Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 9/2010

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a) e l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 14 marzo 2016;

Considerato quanto segue:

1. I cambiamenti climatici in atto, quali la prolungata assenza di precipitazioni atmosferiche nel periodo autunnale ed invernale, rendono sempre più frequenti situazioni di criticità suscettibili di generare pericolo per la popolazione, quali quelle del superamento dei valori limite e dei livelli critici di cui all'articolo 9 del d.lgs. 155/2010 e relativi allegati;

2. In particolare, per quanto riguarda il PM10, l'allegato XI del d.lgs. 155/2010 fissa il valore limite giornaliero in 50 µg/m³ e stabilisce che esso non debba essere superato più di trentacinque volte per anno civile;

3. Dagli esiti del monitoraggio della rete regionale della qualità dell'aria è emerso che i superamenti del valore limite giornaliero del PM10 si concentrano prevalentemente nel periodo invernale, e cioè da novembre a marzo, e che numerosi comuni della Regione Toscana, nelle ultime decadi del mese di dicembre, sono risultati prossimi al raggiungimento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ per trentacinque volte per anno civile;

4. L'articolo 13 della l.r. 9/2010 ha previsto che l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) elabori un rapporto sui livelli dei principali inquinanti monitorati dalla rete regionale e che in tale rapporto siano indicate le situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite fissati dalla normativa nazionale;

5. Le analisi effettuate dall'ARPAT e dal settore regionale preposto hanno evidenziato che, nel periodo invernale, e quindi nell'imminenza dello scadere del termine dell'anno civile, tendono a verificarsi condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;

6. Fermi restando i parametri fissati dal legislatore nazionale e comunitario relativi ai valori limite, alle soglie di allarme ed al numero di superamenti consentiti dei singoli inquinanti, si è determinata l'esigenza, con specifico riguardo al PM10, di superare la rigidità dell'intervallo di riferimento annuale, che comporta l'automatizzato azzeramento delle misurazioni al 31 dicembre di ogni anno e quindi proprio nel periodo di massima concentrazione dell'inquinante, prevedendo, nell'ambito dell'attività di definizione e riduzione delle situazioni di rischio di superamento che compete alla Regione, l'individuazione da parte della Giunta regionale di misure emergenziali da attivarsi sulla base di specifici indici di criticità per singolo inquinante;

7. Per quanto attiene al PM10, tali indici di criticità debbono tenere conto anche dei reiterati superamenti del valore limite giornaliero che il protocollo d'intesa, sottoscritto il 30 dicembre 2015, tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Conferenza delle regioni e delle province autonome e Associazione na-